REGOLAMENTO (CEE) N. 461/81 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2335/80 per quanto concerne i termini di presentazione, per la campagna 1980/1981, delle domande d'autorizzazione di contratti di consegna alla distillazione preventiva di vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2335/80 della Commissione [3] ha stabilito l'apertura della distillazione preventiva per la campagna 1980/1981 ; che il suo articolo 2 prevede talune date limite per l'attuazione della procedura di autorizzazione ;

considerando che i contratti autorizzati nei termini stabiliti riguardano un quantitativo di vino inferiore al quantitativo previsto ; che tale situazione rischia di aggravare ulteriormente lo squilibrio sul mercato, in particolare data l'entità delle scorte disponibili e quella dell'ultimo raccolto ; che è pertanto opportuno, per utilizzare pienamente la possibilità offerta dalla distillazione preventiva, prorogare di due mesi i suddetti termini ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2335/80 è modificato come segue :

1. La data del 1° febbraio 1981 che figura nel paragrafo 1 è sostituita dalla data del 1° aprile 1981.

2. La data del 15 febbraio 1981 che figura nel paragrafo 2 è sostituita dalla data del 16 aprile 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 236 del 9. 9. 1980, pag. 5.